



N° 51bis/2025

Delibera del Consiglio Direttivo

Riferimento processo verbale n. 12 del 29/07/2025, n° prot. 476;

Con riferimento al punto n. - 3 - dell'O.G.

OGGETTO: NOMINA DPO OPI BRINDISI;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO che il giorno 29 del mese di LUGLIO 2025 alle ore 18.00 presso la sede legale dell'ordine delle professioni infermieristiche, sito in Brindisi, alla via Verona 4, si è riunito, su convocazione **URGENTE** del Presidente di detto Ordine Dott.ssa De Biasi Paola Adelaide con nota prot. N° 468 del 24/07/2025, e inviata a tutti i componenti del Consiglio Direttivo mediante PEC, per discutere il seguente ordine del giorno che si allega alla presente delibera (allegato n.1);

RICONOSCIUTA la validità della seduta per la presenza del numero legale (alle ore 18.00) dei componenti del Consiglio Direttivo, riunito sotto la Presidenza del Dott.ssa De Biasi Paola Adelaide (Presidente), sono presenti i Consiglieri:

CONSIGLIERI		Presente	Assente
DE BIASI	PAOLA ADELAIDE	X	
ALLEGRETTI	CORRADO	X	
ANDRIOLA	ANTONIO LUIGI	X	
CARAMIA	ANGELA		X
DE NUZZO	STEFANIA	X	
PARINI	ANNA MARIA	X	
GRECO	PIERO	X	
MASCHIO	ANNA		X
SARACINO	COSIMO		X
ORLANDO	ANTONELLA	X	
SALATINO	GIUSEPPE		X
TANZARIELLO	GRAZIA	X	
MARASCO	DAMIANO	X	

Esito della votazione: Favorevoli:

n. 10;

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Consiglio dell'OPI Brindisi

VISTO l'art. 97 della Costituzione;

VISTA la Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;

VISTO il Regolamento sul funzionamento interno dell'Ordine;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 37, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 per la designazione di un responsabile della protezione dei dati.

CONSIDERATO che in accordo con quanto stabilito dall'articolo 37 paragrafo 6 del regolamento (UE) 2016/679 il responsabile della protezione dei dati può assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi.

VISTA la Circolare n. 3 del 1° ottobre 2018 del Ministero per la Pubblica Amministrazione;

VISTO il vigente Piano Triennale per l'informatica pubblica adottato dall' Agid;

RILEVATA, dunque, la necessità di procedere all'individuazione di un Data Protection Officer per l'OPI Brindisi;

RITENUTE congrue le competenze dell'Avv. Garrisi Graziano, rispetto al ruolo in esame ed alle esigenze e dimensioni dell'Ente

per tutto quanto premesso e accertato in narrativa

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

- di nominare l'Avv. Garrisi Graziano quale **DPO dell'OPI BRINDISI**;

Nell'ambito del predetto ruolo, ai sensi dell'articolo 39 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2016/679, il DPO si impegna a:

- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/679 nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare l'osservanza del Regolamento UE 2016/679, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679;
- cooperare con l'autorità di controllo;
- fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/679 ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'articolo 39 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2016/679, considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo. Il responsabile della protezione dei dati, in accordo con quanto stabilito dall'articolo 38 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2016/679, riferisce direttamente al vertice gerarchico del soggetto

conferente l'incarico.

Nell'ambito del predetto ruolo, il Titolare, ai sensi dell'articolo 37 paragrafo 7 del regolamento (UE) 2016/679, si impegna a pubblicare i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica all'autorità di controllo.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2016/679, si impegna a:

- assicurarsi che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
- mettere a disposizione del Responsabile della protezione dei dati le risorse necessarie per assolvere ai compiti ed esercitare le funzioni assegnate, accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.

In particolare le risorse riportate di seguito:

- non rimuovere o penalizzare il responsabile della protezione dei dati in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni. Non è ammessa la risoluzione ingiustificata del contratto di servizi in rapporto alle attività svolte dal responsabile della protezione dei dati;
- garantire che il responsabile della protezione dei dati eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e, inoltre, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in conflitto di interesse.

Brindisi, 29/07/2025

IL SEGRETARIO

Andriola Antonio Luigi



IL PRESIDENTE

De Biasi Paola Adelaide



firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 comma 2 del D.l. 39/93